



**Le principali novità
della Legge di bilancio 2026
(L. 30 dicembre 2025 n. 199)**

(Circolare n. 1 del 7 gennaio 2026)

Indice

1. Premessa	5
2. Revisione delle aliquote IRPEF	5
2.1. Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	5
2.2. Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026: riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro	6
2.3. Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF	7
3. Proroga delle detrazioni per gli interventi edilizi	8
3.1. Interventi di recupero edilizio: spese sostenute nell'anno 2026	8
3.2. Ecobonus e sismabonus: spese sostenute nell'anno 2026	8
3.3. Proroga del bonus mobili	9
3.4. Immobili nelle zone colpite da eventi sismici: contributo alla ricostruzione	9
4. Novità in materia di locazioni brevi e altre novità in materia di immobili	9
4.1. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi	9
4.2. Esenzione IMU per gli enti non commerciali: svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche	10
4.3. IMU: proroga per l'anno 2026 dell'esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023	12
4.4. Proroga per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti per la TARI e la tariffa corrispettiva	12
5. Novità per i redditi di lavoro dipendente	13
5.1. Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili	13
5.2. Buoni pasto elettronici: incremento dell'esenzione	13
5.3. Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali	14
5.4. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato	14
5.5. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici	15
5.6. Addizionale IRPEF del 10% su bonus e <i>stock option</i> dei dirigenti e amministratori del settore finanziario: esclusione	16
5.7. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari: aumento del limite di deducibilità	17
5.8. Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale	17
5.9. Imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri	17
6. Iper-ammortamenti	18
7. Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze	18
8. Assegnazione, cessione, trasformazione ed estromissione agevolate	19
8.1. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	19
8.2. Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	20
9. Novità in materia di reddito d'impresa	21
9.1. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta	21

9.2. Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni	21
9.3. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa	22
9.4. Azioni proprie, <i>stock options</i> e attività immateriali	23
10. Rottamazione dei ruoli e altre definizioni agevolate	24
10.1. Riapertura della rottamazione dei ruoli al 31.12.2023	24
10.2. Definizione agevolata dei tributi locali	26
11. Altre novità in materia di imposte dirette	27
11.1. Causa di esclusione dal regime forfetario per possesso di redditi di lavoro dipendente	27
11.2. Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP: proroga per il 2026	27
11.3. Energia fotovoltaica: esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025	27
11.4. Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni	28
11.5. Regime dei neo-residenti: aumento dell'imposta sostitutiva	29
11.6. Criptovalute: imposizione al 26% dei redditi da <i>stablecoins</i>	29
12. Altre novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso	29
12.1. Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti	29
12.2. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro	30
12.3. Utilizzo ai fini del pignoramento dei dati della fatturazione elettronica	31
12.4. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)	31
12.5. Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)	32
12.6. Documento di acquisto di tartufi	32
12.7. Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa	32
13. Novità in materia di IVA e accise	33
13.1. Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento	33
13.2. Modifiche alla disciplina del " <i>tax free shopping</i> "	33
13.3. Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri	34
13.4. Accise sui carburanti	34
13.5. Accise sulla birra	34
13.6. Imposizione fiscale sui tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo	34
14. Novità per banche e altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione	34
14.1. Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio	34
14.2. Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni	35
14.3. Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di DTA	35
14.4. Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9	36
14.5. Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE	36

14.6. Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP	36
14.7. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari	37
14.8. Aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per intermediari finanziari e imprese di assicurazione	37
14.9. Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso	38
14.10. Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche: presunzione di prioritaria distribuzione della riserva e facoltà di affrancamento	39
15. Principali novità in materia agevolativa	39
15.1. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	39
15.2. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo	40
15.3. Credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo	40
15.4. Credito d'imposta per investimenti nelle ZLS	40
15.5. Credito d'imposta per <i>design</i> e ideazione estetica	40
15.6. Credito d'imposta per le imprese energivore	41
15.7. Credito d'imposta per investimenti 4.0: rifinanziamento	41
15.8. Legge Sabatini: rifinanziamento	41
15.9. Proroghe delle esenzioni per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017	41
16. Altre principali novità	42
16.1. Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	42
16.2. Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore	42
16.3. Aumento delle aliquote della " <i>Tobin tax</i> "	43
16.4. Rinvio della " <i>plastic tax</i> " e " <i>sugar tax</i> "	43
16.5. Incremento dell'imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale	43
16.6. Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti	44
16.7. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito	45
16.8. Incremento dell'imposta di soggiorno per il 2026	45
16.9. Contratto di rete in agricoltura: cessione della quota di prodotto ad altri retisti	45
16.10. Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie	46
16.11. Riduzione dei compensi ai CAF per i modelli 730	46

1. Premessa

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito, vengono riepilogate le principali novità fiscali e agevolative introdotte dalla legge in commento.

2. Revisione delle aliquote IRPEF

2.1. Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio".

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.

2.2. Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2026: riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

Per "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.

Oneri oggetto di riduzione

Mediante l'inserimento del co. 5-*bis* all'art. 16-*ter* del TUIR, viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-*bis* e 16-*ter* del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro

La riduzione prevista dall'art. 16-*ter* co. 5-*bis* del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopra-elencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:

- le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall'art. 16-*bis* del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi", ad esempio:
 - la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus");
 - la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus").

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:

- i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni";
- i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%;

- l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente

Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-*ter* del TUIR e dall'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR che prevedono, rispettivamente:

- dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- dall'1.1.2020, la parametrizzazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.

2.3. Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF

Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel quale le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Proroga del termine per l'approvazione delle addizionali comunali

Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.

Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Proroga delle detrazioni per gli interventi edilizi

3.1. Interventi di recupero edilizio: spese sostenute nell'anno 2026

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-*bis* del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

3.2. Ecobonus e sismabonus: spese sostenute nell'anno 2026

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-*bis* ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

3.3. Proroga del bonus mobili

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.

Limite massimo di spesa

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

3.4. Immobili nelle zone colpite da eventi sismici: contributo alla ricostruzione

Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici che si sono verificati dall'1.4.2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili.

L'incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, che sono rimasti a carico dei beneficiari (committenti) in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 e successive limitazioni ad opera dell'art. 2 del DL 11/2023.

4. Novità in materia di locazioni brevi e altre novità in materia di immobili

4.1. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), modificando l'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi *"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un*

immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Computo dei tre appartamenti

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

4.2. Esenzione IMU per gli enti non commerciali: svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche

Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione IMU di cui

all'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:

- assistenziali e sanitarie;
- didattiche.

Modalità di svolgimento non commerciali dell'attività assistenziale e sanitaria

Con riguardo all'attività assistenziale e sanitaria, vengono anzitutto richiamati i criteri di cui all'art. 4 co. 2 del DM 200/2012, in forza dei quali tali attività sono da considerare effettuate con modalità non commerciali quando le stesse:

- se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con Stato, Regioni ed enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, Regioni ed enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

In riferimento alla casistica del primo punto elenco (attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali), viene precisato che, per qualificare dette attività come "*svolte con modalità non commerciali*" (e, dunque, per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU a favore dell'ente non commerciale possessore dell'immobile dove sono svolte dette attività):

- è sufficiente che siano verificate le condizioni sopra richiamate;
- mentre è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari (come, ad esempio, i *ticket* sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

Tali disposizioni assumono qualifica di norma di interpretazione autentica, e pertanto:

- vanno applicate nei giudizi tributari pendenti, riferiti ad annualità precedenti (non è tuttavia possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato);
- in assenza di disposizioni contrarie, possono essere utilizzati per giustificare la richiesta di rimborso dell'IMU versata dall'ente non commerciale negli anni precedenti, se detta istanza è

presentata entro il termine di 5 anni dal versamento ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006.

Irrelevanza dell'accatastamento dell'immobile dove l'ENC svolge attività assistenziali e sanitarie

Sempre con riferimento all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, viene altresì precisato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale.

Modalità di svolgimento non commerciali dell'attività didattica

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU, viene precisato, con norma di interpretazione autentica, che l'attività didattica si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell'ente non commerciale possessore dell'immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tale norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva, e deve essere applicata anche per i giudizi tributari ancora pendenti riferiti ad annualità precedenti (resta tuttavia fermo che non è possibile impugnare gli avvisi di accertamento divenuti definitivi o le sentenze passate in giudicato).

Viene inoltre espressamente esclusa la possibilità per l'ente non commerciale di chiedere, in ragione dei predetti criteri di verifica delle modalità di svolgimento non commerciali dell'attività didattica, il rimborso dell'IMU già versata.

4.3. IMU: proroga per l'anno 2026 dell'esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023

Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 1 co. 560-*bis* della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:

- ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
- distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l'esenzione dall'IMU:

- per l'anno 2026;
- oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026.

4.4. Proroga per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti per la TARI e la tariffa corrispettiva

Viene differito dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale, per ciascun anno, i Comuni devono

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei predetti atti (piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) coincide con il termine (prorogato) per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. Novità per i redditi di lavoro dipendente

5.1. Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Riduzione dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all'1%.

Di conseguenza, viene modificato l'art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.

Incremento del limite di detassazione

L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Proroga dell'agevolazione per i dividendi

L'agevolazione fiscale contenuta nell'art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l'agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).

L'agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

5.2. Buoni pasto elettronici: incremento dell'esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipen-

dente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

5.3. Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.

Condizioni

L'imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5.4. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno *ex art.* 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Esclusioni

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Sono escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale.

Condizioni

L'imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente

di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Limite

I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208.

Regime previdenziale

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5.5. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva trova applicazione sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

L'imposta sostitutiva non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.

Condizioni

L'imposta sostitutiva trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

Tali compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800 euro.

Coordinamento con altre agevolazioni

L'imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici si aggiunge alle seguenti misure:

- imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7 co. 1 lett. d) del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, prevista dall'art. 7 co. 2 del DL 73/2024;
- imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti

del SSN, ai sensi dell'art. 1 co. 354 della L. 207/2024.

5.6. Addizionale IRPEF del 10% su bonus e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario: esclusione

Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e *stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all'art. 33 del DL 78/2010. In particolare, l'addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell'addizionale altrimenti dovuta.

Ambito applicativo

L'addizionale IRPEF del 10% di cui all'art. 33 del DL 78/2010 grava sulla parte della retribuzione che eccede la componente fissa attribuita:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario;
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore.

Si tratta di emolumenti corrisposti ai suddetti soggetti a titolo di bonus e *stock option*.

L'art. 1-*bis* del DL 84/2025 prevede che tale regime si applica ai soggetti indicati all'art. 162-*bis* co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ossia intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria. L'addizionale IRPEF, quindi, non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (*holding* industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all'art. 162-*bis* co. 1 lett. c) del TUIR.

Esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale

Si prevede che l'addizionale non si applica nel momento in cui il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale stessa in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo (si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto).

In sostanza, si trasla il prelievo che graverebbe sul dirigente o amministratore sulla società o ente che paga le remunerazioni.

L'esclusione dagli obblighi di prelievo dell'addizionale è tale se il versamento agli enti del Terzo settore (almeno pari al doppio del prelievo che graverebbe sul dipendente o amministratore) si riferisce all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Disposizioni attuative

L'attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini.

5.7. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari: aumento del limite di deducibilità

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto:

- l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
- il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

5.8. Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale

Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto:

- ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025;
- dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);
- su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2025).

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

Periodo

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall'1.1.2026 al 30.9.2026.

5.9. Imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, applicabile agli straordinari degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, introdotta – a regime, a partire dal 2025 – dall'art. 1 co. 354 della L. 207/2024, viene estesa anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

Decorrenza

Per le suddette categorie, l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo il principio di cassa allargato di cui all'art. 51 co. 1, secondo periodo, del TUIR.

6. Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

7. Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la *participation exemption* (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.

8. Assegnazione, cessione, trasformazione ed estromissione agevolate

8.1. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

8.2. Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2025;
- sia alla data dell'1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

9. Novità in materia di reddito d'impresa

9.1. Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Riserve affrancabili

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

9.2. Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze su beni strumentali e partecipazioni

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito

del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta

Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

- in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

Acconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

9.3. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante

Viene modificato l'art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in

serie o di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

Non viene invece modificato il co. 4-*bis* dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

L'art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

Le regole previste dall'art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.

Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.

Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-*bis* del TUIR e 110 co. 1-*bis* del TUIR.

9.4. Azioni proprie, *stock options* e attività immateriali

Viene prevista, con effetto per il solo 2026:

- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "*stock grant cash settled*") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;
- per i soli soggetti IAS *adopter*, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività

immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

10. Rottamazione dei ruoli e altre definizioni agevolate

10.1. Riapertura della rottamazione dei ruoli al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-*quinquies*"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Effetti della rottamazione

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Per quanto riguarda le rate:

- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies".

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono conti-

nuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

10.2. Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).

Accertamenti e liti pendenti

Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:

- siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
- per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.

Recepimento delle definizioni per le imposte erariali

Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.

Ambito applicativo

Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:

- potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);
- mentre non potranno riguardare l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate

Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:

- essere introdotte in osservanza dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali;
- riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;
- essere riferite a periodi di tempo circoscritti;
- consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi prescritti;

- tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.

Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell'ente, dell'atto che introduce la definizione.

11. Altre novità in materia di imposte dirette

11.1. Causa di esclusione dal regime forfetario per possesso di redditi di lavoro dipendente

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

11.2. Esenzione dall'IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP: proroga per il 2026

Viene prorogata per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF "a scaglioni" stabilita, ai sensi dell'art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:

- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall'IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

11.3. Energia fotovoltaica: esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025

Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di "agrarietà" (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione

forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025.

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:

- entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d'impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa con coefficiente di redditività del 25%).

Riscontro della data di installazione dell'impianto

Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, costituisce prova dell'avvenuta installazione la registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

11.4. Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Decorrenza

L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

$$21\% \times \text{valore normale o di perizia} < 26\% \times \text{plusvalenza da cessione}$$

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21%/26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all'80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

11.5. Regime dei neo-residenti: aumento dell'imposta sostitutiva

Viene ulteriormente aumentata da 200.000 a 300.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-*bis* del TUIR, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta prevista per i familiari.

Decorrenza

Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall'1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c.

11.6. Criptovalute: imposizione al 26% dei redditi da *stablecoins*

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "*stablecoins*" denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, scontreranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

12. Altre novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso

12.1. Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di

importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro:

- sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

Procedura

Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.

L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.

Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.

Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:

- 2.000 euro sarebbero assegnati all'Agente della Riscossione;
- i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Decorrenza

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

12.2. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).

12.3. Utilizzo ai fini del pignoramento dei dati della fatturazione elettronica

Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

12.4. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

A decorrere dal 2028, viene introdotta una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 del DLgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

12.5. Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta dell'art. 25-*bis* del DPR 600/73.

12.6. Documento di acquisto di tartufi

Viene aggiunta l'informazione relativa alla Regione di raccolta tra gli elementi che il soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi (es. funghi e tartufi) e di piante officinali deve riportare sul documento di acquisto, nelle ipotesi in cui non trovi applicazione la ritenuta a titolo d'imposta in capo al venditore occasionale.

12.7. Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA (non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

Procedura

L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui

sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, all'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

13. Novità in materia di IVA e accise

13.1. Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall'1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

13.2. Modifiche alla disciplina del "tax free shopping"

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di "privati consumatori" domiciliati o residenti al di fuori del territorio UE, è prevista:

- la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
- l'estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario "privato consumatore".

13.3. Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

13.4. Accise sui carburanti

A decorrere dall'1.1.2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l'aliquota dell'accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

L'aumento dell'accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).

13.5. Accise sulla birra

L'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in:

- 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato, dall'1.1.2026 al 31.12.2027;
- 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dall'1.1.2028.

13.6. Imposizione fiscale sui tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo

In materia di tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si prevede:

- la variazione progressiva, nel triennio 2026-2028, dell'importo delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato;
- la rideterminazione dei coefficienti per computare l'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato e per calcolare l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche;
- l'introduzione di una nuova disciplina per i sacchetti che consentono il rilascio di nicotina (c.d. "*nicotine pouches*");
- la modifica dei termini per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

14. Novità per banche e altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione

14.1. Deducibilità delle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio

Per gli intermediari finanziari, viene prevista l'introduzione di un regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, al fine di ripartire in quote costanti la deduzione degli

oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio. In particolare, dette svalutazioni sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi.

Decorrenza

Le nuove regole di deducibilità si applicheranno per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Impossibilità di trasformare le DTA in crediti d'imposta

La disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta (di cui all'art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010) non si applica alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell'applicazione delle disposizioni in commento.

Calcolo degli acconti IRES e IRAP 2026

Nella determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari"), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in commento. Pertanto, ai soli fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2026, le imposte relative al 2025 andranno ricalcolate considerando come già vigente il regime di deducibilità frazionata in esame.

14.2. Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni

Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni.

Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni.

Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti "solari") e a quello successivo (2029, per i soggetti "solari"), della deduzione della quota del 3,8% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti "solari").

14.3. Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di DTA

Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'im-

posta.

In particolare, viene differita la deduzione di una parte della quota deducibile per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 e a quello successivo.

Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026;
- 8,22% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- 19,76% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2028;
- 19,77% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

14.4. Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

Sono state ulteriormente modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9.

In particolare, una quota deducibile pari al 9,5% relativa ai suddetti componenti, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 (2027, per i soggetti "solari"), viene differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028 (2028, per i soggetti "solari") e a quello successivo (2029, per i soggetti "solari").

14.5. Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE

Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni dell'art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

14.6. Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP

Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari") al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:

- delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
- delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
- dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9;
- delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE.

14.7. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari

Viene prevista una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, fatta eccezione per imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, SGR e SIM. Per questi soggetti è stata introdotta la deducibilità parziale degli interessi sostenuti per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029.

Dal periodo di imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Per quanto sopra, fino al 2029 la differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari.

Decorrenza

La disciplina in esame è efficace per un periodo transitorio che va dal 2026 al 2029 (soggetti "solari"), mentre si applica la deducibilità integrale a regime dal 2030 (soggetti "solari").

Calcolo degli acconti

Per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta dal 2027 al 2030 (soggetti "solari"), non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi che è stata prevista per gli intermediari finanziari. In pratica, per tali periodi d'imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo.

14.8. Aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per intermediari finanziari e imprese di assicurazione

Viene previsto l'aumento dell'aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).

Decorrenza

L'incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti "solari").

Intermediari finanziari esclusi dall'aumento temporaneo di aliquota

Sono esclusi dall'aumento di aliquota i seguenti soggetti:

- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;

- società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e soggetti assimilati.

Detrazione sulla maggiore imposta dovuta

È stata prevista una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:

- l'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote transitorie;
- l'imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

Calcolo dell'acconto IRAP 2026

L'aumento dell'aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i soggetti interessati dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.

14.9. Revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso

Sono state modificate le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite da C-92/24 a C-94/24, secondo la quale la normativa IRAP, che assoggetta i dividendi percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie figlie residenti in altri Stati membri dell'Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%, è contrario all'art. 4 della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia").

Per effetto della modifica, viene quindi stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate non residenti, relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito e che rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della citata direttiva 2011/96/UE, saranno esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Decorrenza

Le disposizioni in esame si applicheranno già dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti "solari").

Istanze di rimborso per i periodi pregressi

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti "solari"), la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni può essere esclusivamente chiesta a rimborso ove sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73).

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate all'1.1.2026, il diritto al rimborso compete previa presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno sta-

bilite con un provvedimento della medesima Agenzia.

Facoltà di compensazione con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti

Le somme chieste a rimborso potranno essere compensate (a determinate condizioni) nel modello F24 con il contributo straordinario per l'affrancamento della riserva relativa all'imposta sugli extra-profitti delle banche. L'opzione sarà esercitabile anche dai soggetti che, all'1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso.

14.10. Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche: presunzione di prioritaria distribuzione della riserva e facoltà di affrancamento

In relazione all'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse delle banche di cui all'art. 26 del DL 104/2023 (c.d. "imposta straordinaria sugli extra-profitti"), il relativo versamento poteva essere evitato accantonando ad una apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l'imposta altrimenti dovuta.

Al riguardo, viene ora previsto che, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente all'1.1.2028, le eventuali distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo, ove presente, alla suddetta riserva.

L'effetto pratico di questa presunzione è che qualsiasi delibera di distribuzione di utili o di altre riserve fa "rivivere" l'obbligo di versamento dell'imposta straordinaria a suo tempo "neutralizzata", maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di distribuzione.

Al fine di evitare tale effetto è stata prevista una disciplina transitoria, fino all'esercizio in corso al 31.12.2028, che consente di affrancare la predetta riserva, mediante assoggettamento a un contributo straordinario nella misura:

- del 27,5% della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (esercizio 2025, per i soggetti "solari");
- ovvero del 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026, per i soggetti "solari").

Il suddetto contributo straordinario:

- deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è applicato;
- è indeducibile.

15. Principali novità in materia agevolativa

15.1. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

In merito al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023, sono previsti:

- la proroga dell'agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;
- il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta transizione 5.0.

15.2. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo

In merito al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell'art. 16-*bis* del DL 124/2023, sono previste:

- la proroga dell'agevolazione per gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 15.11.2026, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;
- la ridefinizione delle percentuali del credito d'imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nella misura del 58,6102% per le grandi imprese.

15.3. Credito d'imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

15.4. Credito d'imposta per investimenti nelle ZLS

Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all'art. 13 co. 1 del DL 60/2024.

Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti.

15.5. Credito d'imposta per *design* e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di *design* e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

15.6. Credito d'imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

15.7. Credito d'imposta per investimenti 4.0: rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

15.8. Legge Sabatini: rifinanziamento

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

15.9. Proroghe delle esenzioni per il sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017

Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del DL 189/2016.

Proroga dell'esenzione per il reddito dei fabbricati e dall'IMU

Sono prorogate le esenzioni dall'IRPEF e dall'IRES, nonché dall'IMU, per i fabbricati che al contempo risultano:

- ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici;
- distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza di tali requisiti:

- i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno d'imposta 2025;
- i fabbricati sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2026.

Proroga delle agevolazioni per la ZFU del sisma Italia centrale 2016 e 2017

Vengono prorogate per l'anno 2026 le agevolazioni previste con riferimento alla zona franca urbana (ZFU) istituita, ai sensi dell'art. 46 del DL 50/2017, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e

Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

In presenza dei necessari requisiti, le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale nella ZFU relativa al sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017 fruiscono:

- dell'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta);
- dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

16. Altre principali novità

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.

16.1. Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.

16.2. Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

- provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

16.3. Aumento delle aliquote della "Tobin tax"

Vengono raddoppiate le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"), di cui all'art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.

Si ricorda che l'imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le "operazioni ad alta frequenza" (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L'imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.

Aumento delle aliquote

Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell'imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:

- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
- per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l'aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Decorrenza

Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall'1.1.2026.

16.4. Rinvio della "plastic tax" e "sugar tax"

È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2027 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

16.5. Incremento dell'imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale

Vengono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale.

Norma interpretativa per il pregresso

Si stabilisce che l'art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta del 12,5% di cui al primo periodo del medesimo co. 1 "le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stra-

dale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti”.

Tale norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, implica l’assoggettamento ad imposta dei premi relativi al rischio infortunio del conducente e assistenza stradale, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 10%, laddove indicati nel contratto assicurativo in maniera separata e distinta rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Applicazione dell’aliquota del 12,5%

Il suddetto art. 1-*bis* co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 viene però espressamente modificato al fine di esplicitare che tra *“le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione”* sono comprese anche quelle *“relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”*.

Tale prescrizione produce l’effetto di elevare:

- dal 2,5% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio infortunio del conducente;
- dal 10% al 12,5% l’imposta sui premi delle polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale.

In entrambi i casi, l’aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile.

Decorrenza

Le nuove regole sopra illustrate trovano applicazione in relazione ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.

“Ristorno” a favore dei contraenti

Le imprese di assicurazione devono riconoscere ai contraenti, in riduzione all’ammontare dovuto, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta.

Versamento dell’imposta sui premi incassati nei primi 5 mesi del 2026

L’imposta dovuta sui premi relativi ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 deve essere versata entro il 30.6.2026.

16.6. Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto del contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. “contributo SSN”), pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente.

L’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di

febbraio, dai versamenti da eseguire nell'annualità successiva.

16.7. Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito

Viene prevista una fattispecie di esenzione dall'imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito:

- contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
- contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Decorrenza

L'esenzione si applica ai suddetti contratti di credito stipulati dal 20.11.2026.

16.8. Incremento dell'imposta di soggiorno per il 2026

Viene estesa all'anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l'imposta di soggiorno nella misura di cui all'art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a:

- Comuni capoluogo di Provincia;
- unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Misura dell'incremento

L'imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Contributi per Roma capitale e Comune di Venezia

Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:

- Roma Capitale, di cui all'art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;
- il Comune di Venezia, di cui all'art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.

16.9. Contratto di rete in agricoltura: cessione della quota di prodotto ad altri retisti

Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all'art. 1-*bis* co. 3 del DL 91/2014, consentendo alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.

Finalità del contratto di rete in agricoltura

Con il contratto di rete in agricoltura viene consentito alle imprese agricole partecipanti di ripartirsi in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall'esercizio in comune dell'attività agricola (secondo le previsioni del programma di rete). Tale ripartizione:

- avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete;

- prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l'attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario.

Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole parti del contratto di rete (tale possibilità era stata in precedenza esclusa dall'Agenzia delle Entrate, con la ris. 21.6.2017 n. 75).

16.10. Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Si prevede l'erogazione di contributi per:

- il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici;
- la frequenza di scuole paritarie.

Contributi per l'acquisto di libri scolastici

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. I nuclei familiari:

- devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
- non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Contributi per la frequenza di scuole paritarie

Si riconosce per l'anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

- una scuola paritaria secondaria di primo grado;
- oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

16.11. Riduzione dei compensi ai CAF per i modelli 730

In conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, viene prevista una riduzione di 21,6 milioni di euro annui delle risorse destinate a remunerare l'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF) in relazione ai modelli 730.

La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025.

Al fine di realizzare il suddetto risparmio di spesa, i compensi spettanti ai CAF saranno conseguentemente rideterminati, mediante l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.